

gestione ambientale

■ Fabio Iraldo, Simone Ricotta, Francesco Testa

F. Iraldo - Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Iefe - Università Bocconi e Cesisp - Centro per lo Sviluppo della Sostenibilità dei Prodotti.

S. Ricotta - Arpat e Comitato di Gestione per l'attuazione del Piano d'Azione Nazionale sul Gpp e per lo sviluppo della Strategia Nazionale di Politica Integrata di Prodotto.
F. Testa - Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Cesisp - Centro per lo Sviluppo della Sostenibilità dei Prodotti.

Anche nel nostro Paese è già attivo un piano che regoli le dinamiche degli acquisti verdi nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Il piano è stato recepito e viene applicato già a livello locale in alcune regioni.

Il contesto normativo-istituzionale

Il riconoscimento in ambito comunitario del ruolo fondamentale che il green public procurement, ovvero l'inserimento di criteri ambientali nelle scelte di acquisto delle pubbliche amministrazioni¹, può giocare per la riduzione dell'impatto ambientale e la promozione di un mercato più consapevole, è avvenuto sia nel Libro Verde sulla politica integrata dei prodotti² sia nel VI Programma d'Azione in materia


ambientale³. Ma il documento più importante in materia di Gpp, che ha messo in luce come la legislazione comunitaria vigente offra alle pubbliche autorità l'opportunità di integrare le considerazioni di carattere ambientale nella propria politica degli appalti e che ha dato avvio alle numerose iniziative sperimentali volte a supportare e sostenere gli enti pubblici nell'adozione di pratiche di acquisti verdi⁴, è certamente la comunicazione della Commissione Europea n. 274/2001 "Il diritto comunitario degli appalti pubblici e la possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale". Tale documento ha fornito le indicazioni operative alle stazioni appaltanti pubbliche sulle modalità attraverso le quali poter inserire

criteri ambientali nelle diverse fasi della procedura di appalto pubblico. Le indicazioni della Comunicazione sono state recepite all'interno della direttiva 2004/18/CE, relativa al "coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di forniture, di servizi, di lavori"⁵, che ha ridisegnato il quadro normativo sugli appalti pubblici a livello comunitario. La direttiva prevede esplicitamente la possibilità, per gli enti appaltanti, di tenere conto delle questioni ambientali in ciascuna fase della procedura dell'appalto.

L'inserimento di criteri ambientali può avvenire:

- tra le specifiche tecniche (art. 23), cioè tra le caratteristiche richieste e verificabili in modo oggettivo, affinché i prodotti ed i

PIANO NAZIONALE ITALIANO DEGLI ACQUISTI VERDI



gestione ambientale

servizi rispondano all'uso cui sono destinati (per esempio: materie prime, vetro/legno riciclato per finestre, o un determinato procedimento produttivo); l'inserimento dei requisiti prestazionali o funzionali di carattere ambientale può avvenire facendo riferimento anche alle specifiche definite dalle cosiddette "eco-etichette" europee (multi)nazionali, allorché rispettino determinate condizioni, quali l'essere basate su informazioni scientifiche o adottate mediante un processo partecipato con tutti gli stakeholder ecc. Appare chiaro il riferimento alle eco-etichette di Tipo I (Iso 14024) e, in particolare, al marchio Ecolabel Europeo⁶;

- nella valutazione della capacità tecnica dei concorrenti (art. 50), con la possibilità di richiedere agli offerenti, per gli appalti di lavori e servizi, ed unicamente nei casi appropriati⁷, la dimostrazione della propria capacità tecnica nell'applicare misure di gestione ambientale, attraverso il possesso della registrazione Emas⁸ o della certificazione Iso 14001;

- nella scelta del criterio di aggiudicazione (art. 53), tra minor prezzo o offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice, nel quale *inter alia* si possono utilizzare criteri di tipo ambientale, purché tali criteri siano collegati all'oggetto dell'appalto, non conferiscano all'amministrazione aggiudicatrice una libertà incondizionata di scelta, siano espressamente menzionati e rispettino i principi comunitari;

- nella esecuzione contrattuale (art. 26), della fornitura o del servizio (per esempio: trasporto con mezzi ecologici, recupero imballaggi, riutilizzo prodotto finito, prodotti chimici concentrati da diluire solo in sede di effettivo utilizzo).

La direttiva 2004/18/CE insieme alla 2004/17/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano il 12 aprile 2006 con l'approvazione del DLgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (in Gazzetta

Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100). Il Codice conferma, a livello legislativo nazionale, l'approdo comunitario secondo cui è possibile, entro determinati limiti e nel rispetto di determinati principi, non solo coordinare, ma addirittura subordinare il principio cardine in materia di appalti – il principio di economicità – a criteri ispirati alla tutela dell'ambiente. Il Codice riprende in maniera puntuale i contenuti della direttiva in cui sono indicate le modalità di inserimento dei criteri ambientali nella procedura d'appalto.

A livello locale

Oltre alla definitiva "consacrazione giuridica" del green public procurement, vi sono diverse iniziative a livello regionale e nazionale finalizzate a promuovere e diffondere in seno alle singole pubbliche amministrazioni l'inserimento di criteri ambientali. La prima a muoversi in tale direzione è stata la Regione Puglia con l'emanazione della Legge Regionale n.13/2006. L'art. 4 della legge stabilisce che le amministrazioni pubbliche regionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, debbono approvare un Piano d'azione di durata triennale finalizzato alla definizione di un programma operativo per l'introduzione dei criteri ambientali nelle procedure d'acquisto di beni e servizi e volto a conseguire l'obiettivo di riconversione al termine del triennio di almeno il 30% delle proprie forniture. L'applicazione della Legge è stata alquanto lenta e ciò ha indotto l'Amministrazione Regionale ad emanare una nota esplicativa al fine di fornire alcune prime essenziali indicazioni in merito alla sua attuazione. Di analogo contenuto sono le disposizioni emanate recentemente dalla Regione Liguria⁹, che nel disciplinare la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni a livello regionale ha definito le modalità di introduzione degli aspetti ambientali nell'acquisto di forniture e servizi, nonché l'obbligo per i soggetti pubblici e i concessionari dei pubblici servizi, con l'eccezione dei Comuni con popolazione resi-

dente inferiore a 2.000 abitanti, di approvare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un Piano d'azione di durata triennale sul Gpp. Aspetto interessante contenuto nella legge è l'invito ai soggetti pubblici di richiedere, per gli appalti di opere, misure di gestione ambientale atte a comprovare la capacità tecnica dei concorrenti, facendo esplicito riferimento alla registrazione Emas ed alla certificazione Iso 14001. La Legge della Regione Toscana n 38/2007¹⁰ non ha previsto l'adozione di Piani d'Azione, ma ha direttamente indicato che le stazioni appaltanti "prevedono nei bandi di gara e nei capitolati specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali"¹¹. Altre Regioni in maniera meno cogente hanno introdotto all'interno di provvedimenti legislativi espliciti riferimenti al green procurement¹². Anche a livello nazionale è ormai chiara l'intenzione di promuovere fortemente la diffusione di pratiche di green procurement non solo attraverso un costante supporto informativo¹³ ai singoli enti pubblici, ma mediante la redazione di un vero e proprio Piano di Azione Nazionale per il Gpp a cura del Ministero dell'Ambiente, di cui al successivo paragrafo.

Decreto ministeriale e Gpp

Parlando di green public procurement spesso si fa riferimento al decreto ministeriale 8 maggio 2003, n.203, a volte denominato "decreto Gpp". È importante però non fare confusione e distinguere bene le due cose. Il Gpp, o acquisti verdi pubblici, è uno strumento di politica ambientale, di natura essenzialmente volontaria, che consiste nell'orientamento dei consumi pubblici verso beni e servizi ambientalmente preferibili. I criteri ambientali e le forniture di prodotti o servizi, o le opere pubbliche a cui applicare tali criteri sono lasciate alla discrezionalità dell'ente¹⁴. Il Decreto stabilisce, invece, che gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, debbano garantire una copertura pari al 30% del fabbi-

gestione ambientale

Fase della procedura d'appalto	Oggetto dell'appalto	Criterio ambientale	Fonte
Specifiche tecniche	Fornitura	Il tempo necessario per attivare la modalità di "basso consumo" (low-power mode), per tutte le fasce di tiratura, non deve superare 15 minuti. Il consumo energetico in modalità "plug in" delle fotocopiatrici con una velocità di copia inferiore a 20 copie per minuto non deve superare 2 watt, mentre il consumo energetico in modalità "plug in" delle fotocopiatrici con una velocità di copia superiore a 20 copie per minuto non deve superare 5 watt di fotoriproduttori	Arpat (Agenzia per la Protezione Ambientale della Toscana)
Criteri di selezione (capacità tecnica)	Servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani	Possesso della registrazione Emas o della certificazione Iso 14001 o comunque di un sistema di gestione ambientale	Comune di Pieve a Fievole
Criteri di aggiudicazione	Fornitura e installazione di arredi tecnici e attrezzature da laboratorio	Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri: a) qualità degli arredi (inclusa la compatibilità ambientale): max 55/100 punti b) prezzo: max 40/100 punti c) garanzia e assistenza: max 5/100 punti	Arpat (Agenzia per la Protezione Ambientale della Toscana)
Modalità di esecuzione	Servizio di pulizia di locali universitari	L'impresa dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti, derivanti dagli interventi di pulizia, secondo i criteri corretti della raccolta differenziata e chiuderli in sacchi specificamente destinati a ogni materiale come: carta, plastica, alluminio (lattine), vetro	Università di Pisa

Tabella 1 - Esempi concreti di criteri ambientali inseriti in bandi di gara in ciascuna delle fasi dell'appalto.

sogno annuo di manufatti e beni realizzati con materiale riciclato. L'operatività del decreto è legata ad una serie di condizioni abbastanza stringenti che, difatti, ne limitano (o azzerano) l'efficacia. In primo luogo i settori merceologici su cui scatta l'obbligo di copertura del 30% del fabbisogno annuo devono essere individuati da specifiche circolari ministeriali che forniscono indicazioni circa l'operatività del decreto nei singoli settori¹⁵. Le disposizioni previste dal Decreto si applicano esclusivamente ai prodotti elencati nel repertorio del riciclaggio di cui sia verificata la disponibilità e la congruità di prezzo. Il repertorio del riciclaggio non è altro che una banca dati tenuta e resa pubblica dall'Osservatorio Nazionale di Rifiuti (Onr) che contiene l'elenco dei materiali riciclati¹⁶, quello dei manufatti e beni in materiale riciclato¹⁷, e l'offerta, la disponibilità e la congruità di prezzo di questi ultimi. L'iscrizione al registro di un materiale o manufatto avviene su richiesta del produttore mediante la presentazione di una relazione tecnica contenente

le informazioni indicate nella circolare del settore di riferimento. A dicembre 2007 risultano iscritti al Repertorio 11 materiali riciclati ed 1 bene ottenuto con materiale riciclato (per gran parte riconducibili al settore tessile-abbigliamento). È emblematico come negli ultimi 12 mesi il numero di materiali iscritti si sia ridotto di 9 unità, mentre quello di manufatti di 3. Un'ulteriore condizione per l'applicazione delle previsioni normative è l'individuazione ed aggiornamento da parte delle regioni dell'elenco dei destinatari di competenza delle rispettive aree geografiche, mentre l'individuazione dei destinatari di dimensione nazionale è a cura del Onr¹⁸.

Piano d'Azione Nazionale Gpp

Il cosiddetto "Piano d'Azione Nazionale Gpp" (detto anche Pan Gpp) trae la sua origine nella volontà del Ministero dell'Ambiente di dare attuazione a quanto previsto dal legislatore con la Legge Finanziaria 2007¹⁹ circa il finanziamento e il monitoraggio di un

"Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione". La disposizione contenuta nella Legge Finanziaria rappresenta a sua volta la volontà del legislatore italiano di accogliere l'invito che nel 2003 la Commissione Europea aveva rivolto agli Stati Membri di "dotarsi di piani d'azione accessibili al pubblico per l'integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici"²⁰.

La proposta del Pan Gpp è stata elaborata dal Ministero dell'Ambiente sulla base di preliminari consultazioni con le parti interessate ed è già stata oggetto di positivi confronti con il Cespas (Comitato Economico e Sociale per le Politiche Ambientali), Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed ha ricevuto apprezzamenti dalla Commissione Europea durante i più recenti expert meetings su questo tema. Il Piano avrà come principali obiettivi quello di facilitare l'operato delle pubbliche amministrazioni e di fornire indicazioni al tessuto produttivo ed imprenditoriale

gestione ambientale

toriale su quelle che sono le tendenze della domanda e della normativa di derivazione comunitaria, stimolando gradualmente l'innovazione ambientale a tutela della competitività.

Coerentemente con le indicazioni fornite dalla Commissione, il Pan italiano ha, tra i vari scopi, quelli di:

- definire, per prodotti, servizi e lavori identificati come prioritari, indicazioni metodologiche per la costruzione di processi di acquisto "sostenibili" e di criteri ambientali da inserire nei capitoli di gara (detti "criteri ambientali minimi");
- definire obiettivi nazionali, da raggiungere e ridefinire ogni tre anni;
- monitorare periodicamente la diffusione del Gpp e analizzare i benefici ambientali ottenuti.

Nella proposta attuale del Piano sono stati individuati 11 settori prioritari di intervento, selezionati tenendo conto sia degli impatti ambientali sia dei volumi di spesa pubblica coinvolti, ed in particolare: arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura); edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade); gestione dei rifiuti; servizi urbani

e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano); servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa); elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione); prodotti tessili e calzature; cancelleria (carta e materiali di consumo); ristorazione (servizio mensa e forniture alimentari); servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene); trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile).

I settori prioritari individuati riprendono sostanzialmente le "categorie merceologiche" per le quali la Legge Finanziaria ha previsto che il Piano debba indicare "gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere"²¹. I "criteri ambientali minimi" sono le "indicazioni tecniche" del Pan e consisteranno sia in considerazioni generali sia in considerazioni specifiche di natura prevalentemente ambientale (e, quando possibile, etico-sociale) collegate alle diverse fasi delle procedure di gara che, se recepite dalle "stazioni appaltanti", saranno utili a classificare come "sostenibile" l'acquisto o l'affidamento. I criteri ambientali si defi-

niscono "minimi" essendo elementi "di base" per la qualificazione delle iniziative ambientalmente preferibili e costituiscono gli elementi tecnici atti a garantire un'adeguata risposta da parte del mercato dell'offerta. I criteri individuati dal Pan non pregiudicheranno la possibilità di introdurre criteri più avanzati da parte delle stazioni appaltanti in grado di accedere a, o di stimolare, un'offerta ambientale più ampia.

In considerazione della loro portata di applicazione, è di particolare interesse la procedura per la definizione di detti "criteri ambientali minimi". Su questo aspetto il Piano prevede che il Ministero dell'Ambiente coordini il "Comitato di Gestione" del Pan Gpp²², che selezionerà i criteri ambientali minimi e li presenterà per un confronto allargato al "Tavolo di lavoro Permanente"²³. Al termine del confronto, le proposte dei criteri saranno adottate dal Comitato di Gestione e saranno predisposte in forma di allegato tecnico da adottare con apposito Decreto del Ministro dell'Ambiente.

Sono attualmente in fase di elaborazione i criteri relativi alla carta, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, agli arredi e ai servizi di pulizia. Sul piano concreto della coerenza dei crite-

Documentazione da produrre per l'iscrizione del materiale riciclato	Documentazione da produrre per l'iscrizione del manufatti e bene ottenuto con materiale riciclato
<p>Relazione tecnica tesa a fornire informazioni relative al materiale di cui è richiesta l'iscrizione, con particolare riferimento alla composizione, alle possibili applicazioni ed altri dati tecnici; incluso l'indicazione del Codice Europeo Rifiuto (Cer)</p>	<p>Relazione tecnica di progetto, contenente: a) una descrizione del manufatto; b) l'evidenziazione delle parti realizzate con materiale riciclato; c) il peso complessivo del bene o manufatto; d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene; e) le caratteristiche prestazionali; f) l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto; g) dichiarazione del rispetto del parametro di congruità del prezzo; h) le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualità, cui è soggetto il manufatto e certificazione del rispetto delle medesime.</p>
<p>Perizia giurata che documenta la percentuale presente nel materiale riciclato, sulla base di analisi di processo, tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato e/o da ente terzo notificato. (203/2003).</p>	<p>Valutazione economica con indicazione dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione alle differenze prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini (tale relazione è su richiesta specifica della Commissione indicata nel DM</p>
<p>Altre informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che si intende inserire nel Repertorio del riciclaggio</p>	<p>Altre informazioni utili a qualificare il manufatto realizzato con materiale riciclato che intendono inserire nel Repertorio del riciclato (es: possibili applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di analoghi manufatti realizzati con materiali vergini ecc.).</p>

*Tabella 2
Documentazione necessaria all'iscrizione di un materiale riciclato o di un manufatto appartenente al settore merceologico carta.*

gestione ambientale

ri ecologici definiti con il Piano, esso prevede che: siano integrati nelle gare Consip, ove tecnicamente possibile; almeno il 30% delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane, dei Comuni con oltre 15.000 abitanti adottino procedure di acquisto conformi ai criteri ambientali minimi; ne sia promossa l'integrazione nell'ambito delle procedure d'acquisto ed affidamento predisposte dalle Amministrazioni pubbliche.

Il Piano prevede una serie di indicazioni sul piano metodologico, poiché tutti gli Enti Pubblici saranno invitati ad adottare pratiche di Gpp, ed in particolare saranno tenuti a: svolgere un'analisi preliminare per valutare come razionalizzare i propri fabbisogni tenendo in considerazione gli obiettivi generali del Piano, ossia che le forniture possano essere dematerializzate, che le esigenze possano essere più efficacemente soddisfatte con minor carico ambientale, che procedure e soluzioni siano promosse per evitare sprechi di risorse naturali ed economi-

che); stabilire obiettivi coerenti con quelli previsti dal Pan, ed in particolare dovrà articolare un piano che documenti il livello d'applicazione e i propri obiettivi specifici; individuare funzioni competenti coinvolte nel processo d'acquisto, competenti per l'attuazione del Pan, individuare le modalità d'incentivazione del personale sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti e garantire gli adeguati livelli di conoscenza e formazione al fine di svolgere le funzioni atte al raggiungimento degli obiettivi di acquisto ambientalmente preferibile; monitorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ponendo in essere tutte le azioni migliorative necessarie al raggiungimento degli stessi.

Le Amministrazioni centrali saranno invitate a comunicare i contenuti del Piano d'Azione alle proprie strutture centrali e periferiche.

Varie azioni di supporto completano l'articolazione del Pan, come il Piano di comunicazione, i Piani di formazione e il monitoraggio²⁴.

Conclusioni

La proposta del Pan Gpp è stata sottoposta, ai sensi dell'art. 1 comma 1126 della Legge Finanziaria, all'ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni del 12 luglio scorso, ultimo passaggio formale prima dell'approvazione del Piano tramite Decreto Interministeriale. In tale sede è stata riferita l'esistenza di una nota formulata dalla Ragioneria Generale dello Stato contenente alcuni rilievi, per lo più legati a dubbi sulla copertura finanziaria per lo svolgimento di una serie di attività previste dal Pan Gpp. Attualmente il Ministero dell'Ambiente si è attivato per dirimere la questione e permettere una celere emanazione del Piano. Le implicazioni che l'attuazione del Piano avrà sul "sistema Paese" sono facilmente intuibili, in funzione dell'ammontare della spesa pubblica per l'acquisto di beni e servizi (pari ad oltre 117.000 milioni di euro)²⁵ e delle categorie merceologiche oggetto del Piano stesso.

1 - Secondo la definizione della Commissione Europea, il "Gpp è l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita".

2 - Comunicazione della Commissione Europea 68/2001 Def "Libro Verde sulla Politica Integrata relativa ai Prodotti".

3 - Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente.

4 - Inter alia, Progetto "Gppnet. La rete degli acquisti pubblici" svolto dalla Provincia di Cremona e co-finanziato dal programma Life Ambiente 2001.

5 - In GU CE L del 30 aprile 2004, n. 134.

6 - Di cui al "Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica" (in GU CE L del 21 settembre 2000, n. 118).

7 - Con l'espressione casi appropriati s'intendono gli appalti la cui esecuzione può causare danni all'ambiente e che pertanto richiedono misure volte alla sua protezione (CE 2004).

8 - "Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas)" (in GU CE L. del 24 aprile 2001, n. 114).

9 - LR 13 agosto 2007, n. 31 "Organizzazione della regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni", pubblicata nel Bur Liguria n. 14 del 22/8/2007.

10 - LR 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro".

11 - Art. 33 - Clausole ambientali. L'articolo prosegue in questo modo: "A tale fine, configurano la prestazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: a) minore impatto ambientale dei

gestione ambientale

prodotti e servizi utilizzati; b) minore consumo di risorse naturali non rinnovabili; c) minore produzione di rifiuti; d) utilizzo di materiali recuperati e riciclati; e) utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale; f) utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento. Restano fermi gli obblighi vigenti in materia di acquisti di beni realizzati con materiali riciclati”.

12 – Ad esempio: Regione Lombardia - Regolamento regionale 3 aprile 2007 n. 4 attuativo della LR n° 26 del 12/12/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”. 13 – Da uno studio condotto per conto della Commissione Europea sulla diffusione del Gpp in Europa è emerso che la mancanza di strumenti operativi e/o informativi e la mancanza di formazione rappresenta, insieme alla scarsità di risorse economiche e al mancato supporto politico, uno dei principali ostacoli alla diffusione del Gpp (Studio “Gpp in Europe” condotto dal Consorzio Take Five, 2006).

14 – È importante precisare che il Piano d’Azione Nazionale per il Gpp intende individuare un set di criteri ambientali minimi da integrare obbligatoriamente, ovviamente ove sia possibile, nelle gare Consip e di almeno il 30% delle Regioni, Province, Comuni con oltre 150.000 abitanti, cercando, difatti, di trasformare uno strumento volontario in cogente. Per i particolari, si veda il paragrafo successivo.

15 – Ad oggi il Ministero dell’Ambiente ha emesso circolari per i seguenti settori: legno e arredo, tessile ed abbigliamento, carta, plastico, ammendanti, edile-stradale, gomma ed oli minerali usati.

16 – “Materiale riciclato: materiale che sia realizzato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo nei limiti in peso imposti dalle tecnologie” art. 2 c. 1 lett. a) DM 203/2003.

17 – “Manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato: un manufatto o un bene realizzato con una prevalenza in peso di materiale riciclato” art. 2 c. 1 lett. b) DM 203/2003.

18 – La Provincia Autonoma di Bolzano e la Regione Lombardia sono le uniche ad avere individuato i destinatari della norma a livello regionale; in merito ai destinatari di dimensione nazionale l’Onr ha definito i criteri per la loro individuazione.

19 – Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)” in GU n. 299 del 27-12-2006- Suppl. Ordinario n. 244.

20 – Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo n. 302/2003 “Politica Integrata dei prodotti. Sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale”. I “piani d’azione” descritti nella Comunicazione “dovranno contenere una valutazione della situazione esistente e stabilire obiettivi da conseguire entro tre anni, specificando chiaramente le misure da adottare. I piani, elaborati per la prima volta entro la fine del 2006 e in seguito sottoposti a revisione anni, non saranno giuridicamente vincolanti, ma serviranno a dare impulso politico per l’attuazione delle misure necessarie a favorire una maggiore considerazione degli aspetti negli appalti pubblici e delle iniziative di sensibilizzazione, consentendo agli Stati di scegliere le soluzioni che più si adattano al loro quadro politico e al livello già permettendo contemporaneamente lo scambio delle migliori pratiche in materia. A novembre 2007 risultavano 10 Stati Membri con i piani formalmente approvati, 7 con piani in corso di approvazione ufficiale (tra cui l’Italia), e 6 Stati Membri con i lavori in corso”.

21 – Art. 1 comma 1127 della Legge Finanziaria.

22 – Il Comitato è stato costituito con Decreto del Ministro dell’Ambiente del 18 ottobre 2007 ed è composto dai rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, che ne è il coordinatore, dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e Finanze, delle Regioni, con il supporto di strutture tecniche di riferimento costituite da Consip, Enea, Apat e il sistema delle agenzie ambientali Arpa.

23 – Il “Tavolo di lavoro Permanente” rappresenta un organismo con funzioni prevalentemente consultive, nell’ambito in cui vengono presentati e condivisi i contenuti tecnici del Pan Gpp. Esso sarà costituito, a titolo esemplificativo, da rappresentanti delle seguenti organizzazioni ed istituzioni (Confindustria, Confapi, Associazioni degli Artigiani, Associazioni del Commercio, sindacati dei lavoratori, Anci, Upi, Regioni, rappresentanti designati dal Coordinamento Agenda 21 Locali Italiane attivi in seno al Gruppo di Lavoro “Acquisti Verdi”, Associazioni Ambientaliste, Associazioni dei Consumatori). Altri interlocutori competenti, quali altri Ministeri, le associazioni di categoria, i Consorzi obbligatori di filiera, saranno altresì coinvolti nell’ambito della procedura per la definizione dei criteri ambientali minimi per ciascuna delle categorie affrontate.

24 – Le attività di monitoraggio avranno la funzione di verificare il grado di penetrazione del Gpp in Italia e il volume di acquisti ambientali realizzati, anche al fine di consentire l’individuazione e la quantificazione dei benefici ambientali ottenuti, che saranno calcolati sulla base di indicatori specifici, ad esempio il risparmio in termini di CO₂ emessa in relazione alla spesa: CO₂/euro spesi; le Arpa si occuperanno del monitoraggio degli effetti ambientali del Piano.

25 - Istat, Conti ed Aggregati Economici delle Amministrazioni Pubbliche (1980-2005), 2005.